



Città di Manfredonia
(Provincia di Foggia)

SETTORE 7° : SERVIZIO N.3

Determinazione del Dirigente

N° 2006 Adottata il 16 dicembre 2015

OGGETTO: Concessione suolo pubblico demaniale di mq.100,00 per l'installazione di un chiosco per la vendita di alimenti con relativa area di pertinenza, sito in Piazzale Alessandro Galli di questo Comune e individuato alla postazione n.1 del Piano dei Chioschi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 20.02.2014.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 20.02.2014 veniva approvato il Piano dei chioschi, comprendente gli spazi preposti alle nuove installazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.137 del 9.07.2014 sono state approvate le linee guida per il “bando per la concessione di aree pubbliche per l'installazione di chioschi”;
- con determinazione n.1639 del 15.12.2014 è stata nominata la Commissione giudicatrice per procedere all'esame e valutazione delle istanze pervenute.
- con determinazione del dirigente n.774 del 22.05.2015 si procedeva alla approvazione dei verbali di gara e alla individuazione dei soggetti assegnatari.
- con nota del 15.06.2015, assunta al protocollo comunale in pari data al n.21654, il Sig. Carmone Michele, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 18.10.1989 (C.F. CRM MHL 89R18 H926Z) e residente a Manfredonia (Fg) in via Scaloria n.21, legale rappresentante della società “La frutta che si beve sas di Carmone Michele”, avente sede in Manfredonia alla via Scaloria n.21, in qualità di vincitore del bando per la concessione di aree pubbliche per l'installazione di chioschi, aggiudicatosi la postazione n.1 del predetto Piano dei Chioschi, chiedeva a questo Ente il rilascio della concessione del suolo demaniale di complessivi di mq.100,00, dei quali

mq.30,00 per l'installazione di un chiosco per la vendita di alimenti e mq.70,00 per l'area di pertinenza, sito in Piazzale Alessandro Galli di questo Comune;

- il Dirigente del 7° Settore – Urbanistica ed Edilizia, Servizio Demanio, ai sensi dell'art.8 del vigente Regolamento per l'applicazione del canone relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Manfredonia, trasmetteva in allegato la richiesta sopra indicata, con la relativa planimetria, con nota del 03.07.2015 (n.prot.24710) al Dirigente del 4° settore – Comando Polizia Locale, alla Gestione Tributi, concessionaria del servizio riscossioni, chiedendo a ciascuno di essi per la parte di propria competenza, il parere in ordine alle esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché del canone da applicare, considerato il rialzo del 70% dell'ordinario canone di concessione annuale, così come riportato nell'offerta comunicata nella documentazione di partecipazione al bando dal soggetto aggiudicatario;

Visto il parere favorevole del 25.07.2015 (prot. n.26825) espresso dal Comando di Polizia Locale ai fini viabilistici alla occupazione di che trattasi e le condizioni in esso contenute;

Visto il parere favorevole del 14.12.2015 espresso dall'Ufficio Tecnico del Settimo Settore Urbanistica e le prescrizioni in esso contenute;

Vista la nota della Gestione Tributi S.p.a. del 15.07.2015, (prot. n.25676) con la quale, considerato il rialzo del 70% dell'ordinario canone di concessione annuale proposto dall'aggiudicatario, veniva quantificato il canone di occupazione annuale per un complessivo ammontare di €.6608,00, salvo rivalutazione annua dello stesso per d'adeguamento agli indici ISTAT;

Ritenuto, pertanto, di dare in concessione al Sig. Carmone Michele il suolo pubblico demaniale di complessivi mq.100,00, dei quali mq.30,00 per l'installazione di un chiosco per la vendita di alimenti e mq.70,00 per l'area di pertinenza, sito in Piazzale Alessandro Galli di questo Comune e individuato alla postazione n.1 del Piano dei Chioschi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 20.02.2014 per anni 9 (nove), a partire dalla data di stipula del contratto di concessione;

Visto il Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato con deliberazione di C.C. n.127 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del D. lgs. N.267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n.124 del 6.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n.35 del 30.09.2015, con il quale è stato conferito l'incarico medio tempore di Dirigente del 7° Settore Urbanistica ed Edilizia all'Ing. Giuseppe Di Tullo, con scadenza prevista il 31 dicembre 2015;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di dare in concessione, per i motivi espliciti in narrativa, a favore del Sig. Carmone Michele, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 18.10.1989 (C.F. CRM MHL 89R18 H926Z) e residente a Manfredonia (Fg) in via Scaloria n.21, legale rappresentante della società "La frutta che si beve sas di Carmone Michele", avente sede in Manfredonia alla via Scaloria n.21, il suolo pubblico demaniale di complessivi

mq.100,00 dei quali mq.30,00 per l'installazione di un chiosco per la vendita di alimenti e mq.70,00 per l'area di pertinenza,sito in Piazzale Alessandro Galli di questo Comune e individuato alla postazione n.1 del Piano dei Chioschi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 20.02.2014.

2. di approvare l'allegato schema di contratto di concessione che contiene i seguenti termini essenziali:
 - a) pagamento anticipato del canone annuo di concessione di €.6608,00;
 - b) durata della concessione di anni 9 (nove) a partire dalla data di stipula del contratto di concessione;
 - c) versamento di un deposito cauzionale che resterà vincolato a favore del Comune, nella misura di tre annualità della COSAP di €.19.824 ovvero Polizza Fidejussoria di pari importo con una Compagnia di Assicurazione, per tutta la durata della concessione;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento di concessione di cui al punto 1) del presente dispositivo al Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti – 1° Settore – Affari Generali;

M/M

IL DIRIGENTE
(F.to Ing. Giuseppe Di Tullo)

**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MANFREDONIA**

(Provincia di Foggia)

N. _____ di Rep.

CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO DEMANIALE DI MQ.100,00 DEI QUALI 30,00 MQ PER INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PER LA VENDITA DI ALIMENTI E MQ.70,00 PER AREA DI PERTINENZA, SITO IN PIAZZALE ALESSANDRO GALLI DI QUESTO COMUNE E INDIVIDUATO ALLA POSTAZIONE N.1 DEL PIANO DEI CHIOSCHI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 20.02.2014.

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____, in Manfredonia e nel Palazzo di città.

Avanti a me, dott. _____, Segretario Generale del Comune suddetto, si sono presentati i Signori:

1) dott. _____, nato a _____ il _____, Dirigente del ____° Settore del Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la residenza municipale, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Manfredonia (CF.83000290714) in esecuzione dell'art.20 del Regolamento dei Contratti e dalla disposizione Sindacale n.16/2004 in data 09.02.2004;

2) Il sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante della società La frutta che si beve sas con sede legale in Manfredonia alla via Scaloria n.21, avente partita Iva 03982260717;

I comparsi, della cui identità personale io Segretario sono certo, concordemente ed espressamente, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

Premesso che con Determinazione del Dirigente del 3° Settore n.____del _____, si stabiliva di concedere a favore della società "La frutta che si beve sas" nella persona del suo legale rappresentante sig. Carmone Michele, nato a San Giovanni Rotondo il 18.10.1989 (C.F. CRM MHL 89R18 H926Z) e residente a Manfredonia (Fg) in via Scaloria n.21, il suolo pubblico demaniale di complessivi mq.100,00, dei quali 30,00 per l'installazione di un chiosco per la vendita di alimenti e 70,00 per l'area di pertinenza, sito in Piazzale Alessandro Galli del Comune di Manfredonia;

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Manfredonia concede a favore della società "La frutta che si beve sas" nella persona del suo legale rappresentante sig. Carmone Michele, come in epigrafe generalizzato, il suolo pubblico demaniale complessivi mq.100,00 dei quali mq.30,00 per l'installazione di un chiosco per la vendita di alimenti e mq.70,00 per l'area di

pertinenza, sito in Piazzale Alessandro Galli, come meglio specificato nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART.2 – Durata del Contratto

La concessione avrà la durata di anni nove a partire dalla data di stipula del contratto di concessione. La richiesta di rinnovo o di disdetta della concessione dovranno essere inoltrate dal concessionario almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione, ex art. 12 della D.C.C. N. 127 del 21.12.1998 e ss.mm.ii.;

ART.3 – Canone di concessione

Il canone annuo di concessione è di €.6608,00 e il suo pagamento sarà corrisposto anticipatamente.

Il suddetto canone sarà soggetto automaticamente, e senza espressa richiesta del concedente, alla revisione annuale nella misura delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Le parti mi dichiarano, pertanto, che il valore del presente contratto ammonta ad €.59.472;

ART.4 - Divieto di sub concessione

Al concessionario è vietata la sub concessione a qualsiasi titolo.

ART.5 - Facoltà di Revoca

Il Comune si riserva piena facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, in deroga alla normale scadenza di cui all'articolo 2), per comprovati motivi di interesse pubblico. In tale evenienza la disdetta potrà essere notificata a mezzo semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Indipendente dalla facoltà che il Comune si è riservato in base a quanto stabilito al precedente capoverso, la concessione potrà essere revocata in ogni momento, anche nella ipotesi di mancato o ritardato pagamento del canone, per cattiva manutenzione dell'area e/o mancata attuazione dei lavori che siano stati prescritti dal Sindaco, senza restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto, relativamente al periodo di effettiva occupazione.

La revoca anticipata della concessione non darà diritto al concessionario di pretendere compensi di sorta, ogni azione ed eccezione rimossa.

ART.6 - Obblighi del Concessionario

Il concessionario si impegna di mantenere nelle migliori condizioni sia il suolo occupato sia l'area immediatamente circostante.

Il concessionario si obbliga di tenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne di qualunque danno alla proprietà comunale, alle persone ed alle cose, nonché da qualsiasi molestia, reclamo od azione da parte di terzi in dipendenza della concessione di cui trattasi, non assumendo per contro l'Amministrazione Comunale responsabilità di sorta per danni di qualsiasi natura che potessero derivare dagli impianti del concessionario alle persone ed alle cose a causa dell'esercizio e rinunciando il concessionario medesimo a qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo.

Il concessionario nell'installare il chiosco deve avere cura di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, pertanto deve prevedere l'ingresso pedonale al chiosco dal lato della banchina pedonale che delimita il piazzale verso la carreggiata di ingresso al Palazzo della Sorgente, lato prospetto est, e garantire l'accessibilità alla struttura da parte dei soggetti portatori di handicap.

La copertura del chiosco deve essere realizzata in maniera tale da garantire i passanti dal riverso delle acque piovane. Il loro smaltimento avverrà per mezzo di canaletta e pluviale integrati nella struttura (non in vista) sfocianti direttamente sulla pavimentazione stradale.

Il chiosco deve esser dotato obbligatoriamente di servizi igienici interni collegati con la pubblica fognatura. Tale obbligo viene meno se trattasi di chioschi complementari ad altre attività commerciali già dotate di servizi igienici.

L'onere del ripristino dei sedimi stradali manomessi è a carico del concessionario, con esecuzione a norma dell'art. 9 del "Regolamento per la esecuzione di interventi nel sottosuolo e soprassuolo stradale di proprietà comunale".

Salva diversa pattuizione, a semplice richiesta del Comune, il concessionario è tenuto allo spostamento, alla modifica o alla rimozione dei chioschi insistenti sul soprassuolo e degli eventuali impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere.

ART.7 - Limiti della concessione

Il presente contratto riguarda esclusivamente la concessione dell'area demaniale di cui al precedente art.1) e non dà diritto ad alcuna possibilità ad eseguire lavori in quanto gli stessi sono subordinati all'acquisizione delle debite autorizzazioni da acquisire nel rispetto delle leggi e dal vigente Regolamento Edilizio.

La mancata acquisizione di dette autorizzazioni non potrà essere oggetto di risarcimento alcuno da parte del concessionario, il quale potrà richiedere la rescissione del contratto senza restituzione, neanche parziale del canone o dei canoni versati.

ART.8 - Garanzie

A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario ha versato il deposito cauzionale di €19.824 pari a tre annualità della COSAP mediante _____

_____.

ART. 9 Ulteriori Garanzie

Deposito di polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa o fideiussoria bancaria per complessivi €11.632,44, dei quali €9.693 per opere di sistemazione e manutenzione dell'area limitrofa, così come assunte in fase di bando di gara, e €1.938,74 quale maggiorazione del 20% sull'importo della esecuzione delle stesse opere.

ART. 10 - Spese di Contratto

Sono a carico del concessionario tutte le spese attinenti e dipendenti dalla presente concessione.

ART. 11 – Disposizioni finali

Per quanto quivi non contemplato si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile ed ogni altra norma vigente di legge nonché alla deliberazione di C.C. n.127 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone relativo all'Occupazione di Spazi ed aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Manfredonia";

Richiesto io, Segretario Generale del Comune di Manfredonia, rogante, ho ricevuto il presente atto scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in n. __ pagine rese legali, compresa la presente, tutte firmate.

IL presente atto è approvato dalle parti perché conforme alla loro volontà che assieme a me si sottoscrivono come segue:

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE